

Non è più contestabile dai co-esecutati la liquidazione solidale delle spese effettuata dal giudice con decreto ingiuntivo non opposto

C.p.c. e sta mediante l'introduzione di un autonomo procedimento di cognizione rientrante nella competenza funzionale dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione stesso.

di Antonio Scuderi

Cass. civ., sez. III, sent., 4 settembre 2024, n. 23736



I fatti di causa

A.T. e G.R., genitori delle odierne parti in causa, proprietari di un immobile e relativo terreno, siti nel Comune di Massa, venivano convenuti in giudizio da G.T. e M.D.P., proprietarie del **fondo confinante**, che lamentavano la realizzazione di opere su uno dei confini.

Il procedimento veniva definito con sentenza del Pretore di Massa, passata in giudicato, con cui, in accoglimento della domanda delle attrici, il Giudice, reputando che le **opere realizzate in occasione della copertura del fosso che divideva le due proprietà** fossero **produttive di danni**, condannava i convenuti a dotare la tubazione installata nel fosso divisorio di appositi accorgimenti atti a consentire il libero deflusso delle acque piovane provenienti dai terreni degli attori, nonché a ridurre il livello del loro terreno in corrispondenza della copertura del fosso.

A seguito di variazioni dell'originario immobile, per le quali era stata inoltrata domanda di condono edilizio e di frazionamento, con tre distinti atti, A.T. e G.R. donavano uno degli appartamenti, il subalterno n. 2, alla figlia M.R.T.; il subalterno n. 3), costituito da altro appartamento, all'altra figlia P.T. e la nuda pr

Cass. civ., sez. III, sent., 4 settembre 2024, n. 23736